

Prot. 177707/RU

Roma, 22 aprile 2022

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e in particolare:

- il comma 1, con il quale sono state rideterminate, in riduzione, le aliquote di accisa da applicare alla benzina ed al gasolio usato come carburante per il periodo che va dal 22 marzo e fino al 21 aprile 2022;
- il comma 5, con il quale si stabilisce che, ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa così rideterminate, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n.504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del predetto articolo 25 trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge che al trentesimo giorno successivo alla medesima data, entro 5 giorni lavorativi a partire da ciascuna delle predette date;
- il comma 6, con il quale si dispone che, per la medesima finalità della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995, nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento;

VISTO il decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono state rideterminate, per il periodo che va dal 22 aprile e fino al 2 maggio 2022, le aliquote di accisa da applicare alla benzina ed al gasolio usato come carburante, mantenendo le riduzioni di imposta nelle misure già in vigore a decorrere dal 22 marzo 2022;

CONSIDERATO che, per dare significatività agli adempimenti previsti dalla decretazione d'urgenza e consentire il perseguimento delle finalità con essi prefigurate, occorre procedere ad un allineamento temporale delle scadenze dei medesimi

adempimenti con la data di cessazione stabilita dal decreto 6 aprile 2022 per l'applicazione delle aliquote di accisa rideterminate con lo stesso decreto;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento che contestualmente garantisca l'efficacia dei suddetti adempimenti e ne prevenga possibili duplicazioni differendo l'esecuzione della rilevazione delle giacenze dei quantitativi di benzina e di gasolio usato carburante dalla data del 21 aprile 2022 al 2 maggio 2022, termine finale di vigenza delle aliquote di accisa rideterminate con il decreto 6 aprile 2022, con comunicazione da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi a partire dal 2 maggio 2022;

CONSIDERATO che, per la medesima ragione, appare necessario fornire prescrizioni affinché i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti depositi commerciali proseguano ad indicare negli e-DAS emessi l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento, sino alla predetta data del 2 maggio 2022;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Allineamento dei termini degli adempimenti al periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate

1. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, la prevista comunicazione dei dati di giacenza fisica di benzina e di gasolio usato come carburante presso i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli impianti di distribuzione stradale è differita alla fine della giornata del 2 maggio 2022. La comunicazione dei dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi a partire dalla predetta data.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali riportano, negli e-DAS emessi, l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel predetto documento fino alla data del 2 maggio 2022.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna